IL RETTORE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO

l'art. 16 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro;

VISTO

il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, e segnatamente l'art. 72 in materia di personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo il quale ai commi 7-10 ha novellato la disciplina relativa al trattenimento in servizio, già prevista dal predetto art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, attribuendo all'Amministrazione la facoltà di accogliere o meno la richiesta del dipendente, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali e alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente, in determinati o specifici ambiti, ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi;

VISTO

l'art. 66 del predetto D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ove si prevede, fra l'altro, la riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università ed in particolare si stabilisce che "l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle Università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013"

VISTO

l'art. 3 del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito con L. 9 gennaio 2009 n. 1 il quale ha sostituito il primo periodo del comma 13 dell'art. 66 del predetto D.L. 25 giugno 2008, n. 112 prevedendo che "per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente

PRESO ATTO

che le politiche del personale adottate dagli organi di governo dell'Ateneo perseguono gli obiettivi della valorizzazione e qualificazione delle risorse umane mediante processi che mirano a capitalizzare l'esperienza professionale e le competenze acquisite dal personale in funzione dell'incontro tra domanda ed offerta didattica, della ricerca e dei servizi finalizzati ad assicurare adeguato supporto a tali attività;

VISTO

l'assetto organico del personale in servizio presso l'Ateneo, articolato nelle diverse componenti che fanno parte della comunità accademica;

PRESO ATTO

della circolare del 20 ottobre 2008, n. 10 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

RITENUTO

di dover emanare un provvedimento, a contenuto precettivo, dal quale discenda, nell'ottica dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa, un nuovo schema di disciplina relativo al trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo;

DECRETANO

ART. 1 – Disciplina e finalità

E' emanato e reso esecutivo per il triennio 2009 - 2011 il presente Regolamento adottato in attuazione alla normativa vigente in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo del personale docente e ricercatore, del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso l'Ateneo.

ART. 2 – Fase transitoria

Per i provvedimenti che hanno decorrenza a partire dal 1/1/2009 fino al 31/12/2009 l'Ateneo provvede d'ufficio e sulla base della documentazione agli atti al loro riesame in conformità ai criteri stabili dalla Legge.

ART. 3 – Campo di applicazione

Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 il personale interessato a fruire del beneficio relativo al trattenimento in servizio oltre i limiti di età, per un periodo massimo di due anni, è tenuto a presentare domanda improrogabilmente tra i 24 ed i 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

L'istanza, nel rispetto dei tempi sopra indicati, dovrà essere presentata:

a) per il personale docente e ricercatore compilando l'allegato mod. A;
b) per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario, per i collaboratori ed esperti linguistici compilando l'allegato mod. B.

ART. 4 – Modalità di valutazione

Le istanze saranno valutate alla luce degli indicatori contenuti nella circolare del 20 ottobre 2008, n. 10.

Il personale docente e ricercatore dovrà presentare l'istanza direttamente alla Facoltà e al Dipartimento di afferenza. Copia dell'istanza dovrà essere trasmessa anche ai competenti Uffici dell'Area del Personale.

La concessione del beneficio sarà accordata in caso di presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- unico docente del settore scientifico disciplinare relativo ad insegnamenti da impartire obbligatoriamente nei corsi di studio;
- contributo rilevante in progetti ed attività di ricerca;
- contributo rilevante nelle attività didattiche di Facoltà e/o nella formazione dottorale e specialistica;
- incarichi direttivi all'interno dell'Ateneo ed il cui termine di scadenza sia previsto oltre il limite di età di collocamento a riposo.

Le delibere del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento dovranno essere assunte e trasmesse ai competenti Uffici dell'Area del Personale entro il termine massimo di 60 giorni dalla data della richiesta.

Le istanze presentate dal personale tecnico amministrativo e bibliotecario, dai collaboratori ed esperti linguistici saranno preventivamente valutate dal Responsabile della struttura (Preside, Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro, Direttore di Biblioteca, Responsabile di Area) in cui il dipendente presta servizio il quale, nell'esprimere un parere in ordine alla fruizione del beneficio del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, dovrà tenere in considerazione la posizione organizzativa e il profilo professionale del dipendente, la natura e le caratteristiche dei compiti e delle attività svolte ed il loro grado di complessità e sostituibilità, il grado di autonomia e responsabilità proprie della funzione, nonché l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio. In caso di positivo accoglimento dell'istanza, il Responsabile dovrà altresì formulare il piano di impiego del dipendente all'interno della struttura tenendo conto del profilo, della professionalità e dell'esperienza lavorativa acquisita.
Il prescritto parere dovrà pervenire agli Uffici competenti entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.

Nei casi in cui fossero rilevati difetti dei requisiti utili ai fini della concessione del beneficio, con provvedimento motivato degli Uffici competenti dell'Area del Personale sarà data comunicazione del non accoglimento dell'istanza agli interessati.

<u>Per il personale docente e ricercatore:</u>

Il Rettore emanerà sulla base dei pareri espressi dal Consiglio di Facoltà e dal Consiglio di Dipartimento un proprio decreto con il quale autorizzerà la permanenza in servizio. Il personale docente e ricercatore, al quale sia stato accordato il prolungamento in servizio, non potrà chiedere durante tale periodo il congedo di studio ai sensi dell'art. 10 L. 18/03/1958, n. 311 e dell'art. 8 L. 18/03/1958, n. 349 ed il collocamento in congedo per dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 11/07/1980, n. 382.

<u>Per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario, collaboratori ed esperti linguistici:</u>

Il Direttore Amministrativo, preso atto delle determinazioni del responsabile della struttura

e dell’allegato piano di impiego, emanerà un decreto di accoglimento o di non accoglimento della domanda.

ROMA TRE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI	**Area del Personale**

Allegato A)

Alla Facoltà di afferenza

Al Dipartimento di afferenza

All'Area del Personale

DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Il/la sottoscritto/a ……..……...……

nato/a a …….. il ……..

codice fiscale… ……..……..

in servizio presso la Facoltà di ……. ……..,

Dipartimento di ……. ……

Settore scientifico-disciplinare ……

CHIEDE

il trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 dello specifico regolamento di Ateneo in materia, per un periodo:

- ❑ di 2 anni;
- ❑ di 1 anno;

per i seguenti motivi: _____

_____

_____

Si allega copia del documento di riconoscimento.

Roma, lì _____

Firma del richiedente

_____

*) Barrare la casella che interessa

ROMA TRE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Area del Personale

Allegato B)

Al Responsabile della Struttura

All'Area del Personale

DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Il/la sottoscritto/a …….……...……

nato/a a …….. il ……..

codice fiscale… …….……..

in servizio presso…… …….

CHIEDE

Il trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dalla L. 6 agosto 2008, n. 133:

dal giorno (1° giorno successivo al compimento dei 65 anni) ….……. ……..

al giorno …….…… per un periodo:

- ❑ di 2 anni;
- ❑ di 1 anno.

Si allega copia del documento di riconoscimento.

Roma, lì _____

Firma del richiedente

_____

*) Barrare la casella che interessa